



REPUBBLICA ITALIANA

198/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Pierpaolo Grasso	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha adottato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n. 59438 del registro di segreteria, promosso da ~~Giudella Guarnaccia, C.F. 01046760100~~ nata a Moonee Ponds (Australia) e residente in Firenze, alla via Mariotto di Nardo n. 16, rappresentata e difesa dagli Avvocati Simonetta Perrone Compagni (pec: simonetta.perronecompagni@firenze.pecavvocati.it) e Mauro Montini (pec: mauromontini@pec.ordineavvocatifirenze.it) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio "Grez e Associati" (pec: st.grez@pec.it) in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 18, come da procura speciale in calce all'atto di appello;

*contro*

**Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana e Procura Generale**

*avverso*

la sentenza n. 303/2021 depositata il 31.08.2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, notificata in data 15.09.2021;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 24 marzo 2023, con l'assistenza del segretario di udienza Maria Vittoria Zotta, il relatore Cons. Stefania Petrucci, gli avvocati Simonetta Perrone Compagni e Mauro Montini per l'appellante ed il V.P.G. Marco Smioldo, in rappresentanza della Procura generale.

**FATTO**

La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Toscana, con atto di citazione depositato in data 10 luglio 2020, conveniva in giudizio la Sig.ra @@@@ @@@@ ostetrica presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, per sentirla condannare, per colpa grave, al pagamento in favore dell'Azienda USL Toscana Centro, della somma di euro 3.000.000,00, oltre interessi legali e spese di giudizio per il risarcimento dei danni sanitari definiti in sede stragiudiziale, subiti dal minore M. L. nato con gravissimi deficit respiratori, neurologici e muscolari dovuti ad una encefalopatia ipossico-ischemica, cagionata da una sofferenza da ritardo del parto.

Illustrava il Procuratore regionale che la medesima vicenda era stata oggetto di procedimento penale all'esito del quale il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 48237/2018, assolveva dal reato di cui all'art. 590 c.p. il ginecologo e la pediatra in servizio la notte del parto, avvenuto il 15 settembre 2010, condannando soltanto l'ostetrica @@@@ @@@@ odierna appellante, alla pena di mesi sei di reclusione ed a risarcire, in solido con l'Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, i danni sofferti dalle costituite parti civili (genitori e nonni materni e paterni del neonato), quantificati in

via provvisoria in euro 2.100.000,00. La predetta sentenza veniva appellata dalla Sig.ra **Guaracchi**, a seguito dell'atto remissione di querela del 12 settembre 2019 delle parti civili, accettato dall'imputata, la Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 120/2019, dichiarava estinto il reato.

L'Azienda USL Toscana Centro, con delibera n. 697 del 29 aprile 2019 del Direttore generale, risolveva il contenzioso in via stragiudiziale, con atto di transazione del 3 aprile 2019, corrispondendo ai danneggiati la somma di euro 3.000.000,00 che, secondo la prospettazione del Procuratore regionale, cagionava un ingente danno alle finanze dell'azienda sanitaria per grave colpa professionale dell'ostetrica che, pur in presenza di un tracciato critico e di sofferenza fetale, non aveva chiamato il ginecologo per adottare le misure necessarie (accelerazione della fase espulsiva), così determinando un'invalidità permanente e gravissima in un neonato sano.

Con sentenza n. 303/2021, depositata in data 31/08/2021, la Sezione Giurisdizionale per la Toscana accoglieva parzialmente la domanda attorea rilevando la corresponsabilità del ginecologo nella determinazione del fatto dannoso con conseguente addebito a quest'ultimo di responsabilità per due terzi e condannava, previa ampia applicazione del potere riduttivo, la sig.ra **Guaracchi** al pagamento in favore dell'Azienda USL Toscana Centro della somma di euro 500.000,00, oltre interessi e spese di giudizio.

Avverso tale sentenza ha interposto appello la sig.ra **Guaracchi** dolendosi, con il primo motivo di ricorso, della violazione dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994 e dell'erroneità della sentenza di primo grado per mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Secondo l'appellante, l'evento dannoso si è verificato in data 15 settembre 2010 e quindi l'azione di responsabilità erariale, non essendo intervenuti atti

interruttivi della prescrizione da parte della azienda sanitaria, avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre 5 anni dallo stesso, ossia entro il 15 settembre 2015 e non, come avvenuto, nel luglio 2020.

Con il secondo motivo di gravame, la parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per motivazione illogica e contraddittoria essendo stata negata efficacia retroattiva alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie introdotta dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, ed in particolare all'art. 9 secondo cui se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento ed, a pena di decadenza, entro un anno dal pagamento; e all'art. 13, comma 1, che impone alle strutture sanitarie ed alle imprese di assicurazione l'obbligo di comunicare, entro quarantacinque giorni, all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con invito a prendervi parte, prescrivendo, in caso di tardività o incompletezza delle comunicazioni, l'inammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Ad avviso dell'appellante, le disposizioni su richiamate hanno natura processuale ed in assenza di una precipua disciplina transitoria che regolamenti il loro ambito di applicazione temporale, deve applicarsi la regola "*tempus regit actum*" con conseguente inopponibilità delle intese stragiudiziali poiché, se è pur vero che il fatto dannoso risale al 2010 ed è antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 24/2017, tale legge era, invece, vigente al momento del rilascio del parere del "Comitato Gestione sinistri aziendali" del 19.2.2019, della stipula dell'accordo stragiudiziale del 3.04.2019, della delibera attuativa n. 697 del 29.04.2019 e della liquidazione del danno con mandati di

pagamento del 6.05.2019.

Pertanto, l'appellante contesta le considerazioni Giudice di primo grado che, sulla base di elementi di natura letterale e sostanziale, ha concluso per l'irretroattività delle predette disposizioni lamentando che la normativa in questione non nega efficacia retroattiva e che, dal punto di vista sostanziale, l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare la disciplina già vigente da oltre due anni richiamando, al riguardo, la sentenza n. 1654/2018 del Tribunale di Milano che ha ritenuto applicabile, anche per fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge Gelli, l'art. 7, comma 4, della L. n. 24/2017, che richiama le tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del D. Lgs. n. 209/2005 per il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale.

Inoltre, secondo l'appellante, stante la natura sanzionatoria del giudizio di responsabilità erariale, dovrebbe applicarsi il principio penalistico del *favor rei*, contrariamente a quanto statuito dalla Sezione territoriale che ha escluso natura retroattiva alla legge n. 24/2017.


La sentenza impugnata risulterebbe, poi, erronea per aver pretermesso l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di termini decadenziali così ribadendo che l'azione proposta in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e/o improponibile e/o infondata per violazione del su citato art. 13, comma 1, secondo e terzo periodo, della L. n. 24/2017, non essendo mai stato comunicato alla sig.ra Guarnaccia l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato.

Con il terzo motivo di doglianza la sig.ra @@@@ deduce l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della pronuncia di primo grado e la violazione dell'art. 9 della L. n. 24/2017 essendo stata promossa l'azione contabile nel mese di luglio 2020 "oltre l'anno dall'intervenuto pagamento risalente al 6 maggio 2019" e contesta

anche la conclusione a cui è giunto il Giudice di primo grado secondo cui la decadenza dell'art. 9 concernerebbe la sola azione di rivalsa e non quella di responsabilità erariale, ritenendo che, in tal modo, si opererebbe una inammissibile interpretazione abrogatrice della disciplina.

Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta l'erroneità della sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Toscana per l'assenza dei presupposti dell'azione erariale e per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 20/1994.

Reputa la parte appellante che un primo, macroscopico profilo di censura va individuato nel fatto che il Giudice di *prime cure* colloca la comparsa dei primi segnali dimostrativi di una sofferenza fetale in atto, già alle ore 3.17 in concomitanza con un episodio di vomito della partoriente, così ampliando il tema d'accusa oltre i limiti cronologici indicati dagli stessi C.T.U. nominati in sede dibattimentale penale secondo cui i conati di vomito costituirebbero *"un'eventualità del tutto normale in fase di travaglio - alla quale peraltro il bambino è geneticamente preparato a rispondere attraverso particolari meccanismi metabolici di compensazione"*.

La sig.ra  si duole, quindi, che la sentenza impugnata, curandosi solo della decelerazione cardiaca delle ore 3.17 e sostenendo un intento dissimulatorio dell'episodio di vomito da parte della teste B. che rileverebbe *"la non correttezza della condotta tenuta"*, non abbia, invece, considerato il vero *thema probandum* della vicenda che attiene al tipo di decelerazioni del battito cardiaco ed alla significatività o meno ai fini della diagnosi di un'ipotetica sofferenza fetale ed, al riguardo, precisa che i monitoraggi fetali effettuati dalle ore 1.17 (somministrazione delle prima dose di analgesico) fino alle ore 3.45 (inizio del periodo espulsivo) presentavano solo decelerazioni c.d. variabili, prive di alterazioni significative e, dopo aver richiamato la

relazione tecnica allegata alla memoria di costituzione e le consulenze tecniche disposte in sede penale, afferma che si ravvisava una *“preoccupante bradicardia soltanto negli ultimi 5 minuti di registrazione (tra le ore 4.35 e le ore 4.40) e che solo dopo le ore 4.40 la frequenza cardiaca non viene quasi più rilevata.*

Aggiunge la parte appellante di aver avvisato il medico di guardia nel momento in cui la cardiocografia della partoriente manifestava segnali preoccupanti, mantenendo sino ad allora un corretto atteggiamento di attenta verifica della situazione e che, comunque, *“nel momento in cui è comparsa la bradicardia nulla poteva più cambiare il decorso naturale degli eventi”*, visto che alle ore 4.34 il parto era oramai avviato verso la via vaginale come è poi avvenuto dopo circa 15 minuti, tempo di gran lunga inferiore a quello mediamente richiesto per la preparazione di una sala operatoria per effettuare un taglio cesareo.

La sig.ra ~~Giuliana~~ insiste, dunque, per il difetto dell'elemento soggettivo della gravità della colpa dolendosi che la Sezione territoriale abbia tralasciato di identificare le linee-guida o le buone prassi dalle quali desumere il comportamento astrattamente doveroso precisando che ogni tracciato cardiocografico anormale *“ha scarso valore predittivo di compromissione fetale e rappresenta un falso positivo nella maggioranza dei casi”* con la conseguenza che qualora si dovesse ritenere che vi è stato un ritardo nel chiamare il ginecologo, non si ravviserebbe colpa grave, considerato che il Collegio di primo grado ha affermato che 2/3 di responsabilità per i danni subiti dal neonato siano da attribuire al ginecologo e che l'azienda sanitaria ha archiviato il procedimento disciplinare.

Inoltre, secondo l'appellante, la Sezione territoriale avrebbe omesso ogni valutazione ai fini della ricostruzione del nesso causale tra la pretesa condotta negligente ed i danni

cerebrali subiti dal neonato.

Con il quinto motivo di appello, la sig.ra @@@ lamenta la violazione dell'art. 97 c.g.c. per l'assenza di autonomi adempimenti istruttori da parte del Giudice di primo grado, che avrebbe omesso anche di pronunciarsi sulle ragioni della necessità della consulenza tecnica, così reiterando dinanzi a questa Sezione la richiesta di rinnovazione della CTU al fine di comprovare l'assenza di colpa grave e di nesso eziologico tra condotta ed evento.

Con il sesto motivo di gravame, l'appellante contesta l'illogicità e contraddittorietà della pronuncia di primo grado relativamente alla quantificazione del danno, richiedendo un ulteriore e più ampio esercizio del potere riduttivo, poiché alla causazione del danno avrebbe concorso il SSR (e con esso la USL Toscana Centro), privo di tutela dei rischi mediante polizza assicurativa avendo optato, con la delibera n. 1203/2009, per una *"gestione diretta del rischio per responsabilità civile nel Servizio Sanitario Toscano"*, scelta giustificata dai risparmi di spesa ma che espone gli operatori sanitari a sopportare con il proprio patrimonio personale l'intero rischio di un'attività estremamente complessa.

La sig.ra @@@ richiede, inoltre, l'estensione in via analogica dell'art. 9, comma 5, della citata L. n. 24/2017 nella parte in cui prevede che l'importo della condanna per responsabilità amministrativa non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo; sostenendo che, se si ritenesse tale norma non riferibile ai fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, sarebbe evidente la sua illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 117 e 97 della Costituzione ovvero dei



principi di uguaglianza, di solidarietà e ragionevolezza e di imparzialità e buon andamento. Pertanto, l'appellante, dopo aver precisato che la sua retribuzione annua lorda era negli anni 2009-2010 pari a 30.000,00 euro, chiede che il danno erariale asseritamente a lei imputabile sia parametrato a tale importo, anche tenuto conto che non è stata coinvolta in altri sinistri; dell'ontologica difficoltà e complessità dell'arte medica; dell'alea presente in qualsiasi parto; della circostanza di aver fatto tutto quello che era in suo potere per assistere il minore e la madre.

In via di ulteriore subordine ai motivi di appello, la sig.ra ~~Gianna~~ solleva questione di illegittimità costituzionale relativamente agli artt. 9 e 13 della legge 24/2017 per non aver previsto un regime intertemporale e, nella misura in cui, secondo la giurisprudenza contabile, tali norme risulterebbero non applicabili ai fatti illeciti verificatisi prima della loro entrata in vigore, seppure relativi a vicende procedurali e processuali non ancora esaurite a quel momento come l'avvio di trattative stragiudiziali successive all'entrata in vigore della legge, ravvisando, un possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione per *"irragionevole difformità di situazioni di fatto analoghe"* posto che l'appellante *"avrebbe potuto pienamente avvantaggiarsi della nuova disciplina, anche in punto di limite massimo del danno erariale risarcibile, per essere stata la fase delle trattative, della sottoscrizione della transazione e della liquidazione del danno tutta successiva al 1 aprile 2017"*.

Tale normativa sarebbe, poi, censurabile anche sotto il profilo della violazione dell'art. 117 della Costituzione, quale norma interposta che assicura e riconosce diretta applicabilità nell'ordinamento interno ai Trattati europei, lamentando la violazione dell'art. 14 CEDU e dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che vietano qualunque forma di discriminazione, nonché degli articoli 42 Cost., 7

CDFUE e Cedu, i quali garantiscono ad ogni persona fisica o giuridica il diritto al rispetto dei suoi beni, esponendo l'operatore sanitario con tutto il suo patrimonio a forme di risarcimento abnormi.

In conclusione, la parte appellante chiede di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e di rigettare la domanda promossa dalla Procura contabile in quanto inammissibile ed infondata, previo, ove occorrendo, disporre la sospensione del giudizio e la remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimità degli artt. 9 e 13 della legge n. 24/2017, ove tali disposizioni siano ritenute non applicabili alle ipotesi di danno erariale scaturenti da fatti illeciti realizzati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore; ovvero, sia pure in subordine, ridurre il danno in misura inferiore a quella statuita dal Giudice di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria difensiva, depositata in data 22 febbraio 2023, l'appellante ha insistito per l'accoglimento delle doglianze già illustrate riepilogando i motivi di appello e richiamando, in particolare, la sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 814/2022 nella parte in cui, dopo aver rilevato che non era dimostrato in atti che l'azienda sanitaria avesse comunicato al medico, nei termini di cui all'art. 13 della L. n. 24/2017, l'atto introduttivo del giudizio (ricorso per ATP), aveva ritenuto precluso l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa.

Con memoria depositata in data 1° marzo 2023, si è costituita nel presente giudizio la Procura generale dichiarando infondate tutte le doglianze esposte dall'appellante e precisando che all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale non può applicarsi la medesima decadenza prevista per l'azione di rivalsa, essendo differenti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'esercizio delle due azioni, come emerge dalla

rubrica dell'art. 9 della L. n. 24/2017 afferente all'azione di rivalsa o di responsabilità, mentre l'art. 13 concerne espressamente l'azione di responsabilità amministrativa.

La Procura generale, dopo aver eccepito l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante spettando alla discrezionalità del legislatore delimitare la sfera temporale di applicazione delle norme, conclude per la conferma dell'impugnata sentenza resa in ossequio alla consolidata giurisprudenza volta a dichiarare l'inapplicabilità *ratione temporis* di tali disposizioni a fatti dannosi pregressi all'entrata in vigore della l. n. 24/2017.

In via subordinata, e nel caso in cui la Sezione dovesse accogliere la ricostruzione proposta dall'appellante ritenendo applicabile anche all'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale la preclusione prevista dall'art. 13 della legge n. 24/2017 e quindi rilevante la norma ai fini del decidere, la Procura generale chiede di valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione per irragionevolezza (anche intrinseca) e quindi per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Cost., considerato che la sanzione dell'inammissibilità colpisce non soltanto l'azione di rivalsa delle strutture sanitarie o di regresso dell'assicurazione, le uniche cui la norma impone gli oneri di tempestiva comunicazione, ma anche l'azione erariale promossa dal Pubblico ministero che non è destinatario degli obblighi preprocessuali sanzionati e che, attesa la fase in cui si collocano tali obblighi di comunicazione, potrebbe non conoscere della pendenza di un giudizio di risarcimento, né dell'avvio di trattative stragiudiziali, così profilandosi a carico del Pubblico ministero contabile una sanzione processuale di inammissibilità per una condotta di terzi (strutture sanitarie o alla società d'assicurazione) che il Requirente non potrebbe evitare neanche attivando poteri d'ufficio, non essendo

destinatario dell'onere di comunicazione.

Sempre in via subordinata, nell'ipotesi in cui sia reputata rilevante ai fini della decisione, la disposizione dell'art. 9, comma 5, della l. n. 24/2017 in tema di quantificazione del danno basato sulla misura della retribuzione, la Procura generale, che comunque reputa tale norma inapplicabile *ratione temporis*, richiede di valutare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della richiamata disposizione per irragionevolezza e quindi in contrasto con gli articoli 3 e 103, Cost. posto che, per analoga norma introdotta dalla Provincia autonoma di Bolzano, la Consulta, con sentenza n. 340/2001, ha reputato in contrasto con i principi dell'ordinamento ed assolutamente irragionevole una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave.

All'udienza di discussione della causa del 24 marzo 2023, la parte appellante, nel riportarsi ai propri scritti difensivi ha insistito per la applicabilità alla fattispecie della legge n. 24/2017, richiamando la normativa in tema di licenziamento ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile anche a casi antecedenti alla sua entrata in vigore ed ha, in particolare, ribadito che i periti indicano le ore 4:10 quale termine ultimo per intervenire con il parto cesareo; che la sentenza di primo grado, nel seguire le conclusioni del Giudice penale, non avrebbe correttamente valutato tutti gli elementi quali il ruolo del ginecologo a cui, in seguito alla somministrazione di ossitocina, spettava monitorare la paziente essendo mutati i fattori di rischio.

Il rappresentante della Procura generale, nel richiamare le conclusioni già rassegnate, ha eccepito, ai fini dell'irretroattività della l. n. 24/2017, la non attinenza della giurisprudenza in tema di licenziamento che costituisce l'effetto finale di un rapporto di durata, mentre l'odierno giudizio concerne la responsabilità per un fatto illecito ed

ha dedotto che, quando alle ore 3:20 è stata somministrata l'ossitocina per accelerare il parto, sorgeva indubbiamente un campanello di allarme.

Dopo brevi repliche, le parti hanno concluso per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte appellante, secondo cui il *dies a quo* non può che essere individuato nell'evento dannoso verificatosi in data 15 settembre 2010, e da cui è sorta l'obbligazione risarcitoria, mentre l'azione contabile è stata avviata nel luglio 2020, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale ed in assenza di eventuali atti interruttivi. L'eccezione di prescrizione si appalesa infondata.

Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso". Pertanto, ai fini della individuazione del *dies a quo*, oltre che il compimento della condotta illecita, deve anche essersi prodotto l'evento dannoso avente i caratteri della concretezza e della attualità e quindi essersi concretamente realizzata la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato.

Nell'odierna fattispecie, si verte in tema erariale indiretto che consiste nelle somme che l'amministrazione è tenuta a versare, a seguito di un provvedimento giurisdizionale ovvero sulla scorta di un accordo transattivo, al terzo danneggiato da fatti e/o atti illeciti imputabili all'ente pubblico per dolo o colpa grave dei suoi agenti.

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Riunite, Giudice della nomofilachia "il *dies a quo* della prescrizione dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va

*individuato nella data di emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato” (SSRR, in sede giurisdizionale, sentenza n. 14/2011/QM).*

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il danno subito dall'azienda sanitaria è divenuto certo ed attuale soltanto per effetto degli ordinativi di pagamento emessi in data 6 maggio 2019 in seguito alla delibera del Direttore generale della USL Toscana Centro n. 697 del 29 aprile 2019 con la quale si definiva in via transattiva il contenzioso.

L'invito a fornire deduzioni veniva, poi, notificato dalla Procura regionale in data 13 maggio 2020, così escludendosi il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Respinta l'eccezione preliminare di prescrizione, il Collegio deve passare ad esaminare i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata lamentati dalla parte appellante in sede di secondo e terzo motivo di gravame, che possono essere congiuntamente trattati poiché entrambi incentrati sulla violazione degli articoli 9 e 13 della legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) per aver il Giudice di primo grado escluso efficacia retroattiva alle predette norme.

Al riguardo, occorre rammentare che l'art. 13 impone, tra l'altro, alle strutture sanitarie di comunicare, entro quarantacinque giorni, all'esercente la professione sanitaria l'avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato con invito a prendervi parte, precludendo l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa in caso di omissione, tardività o incompletezza delle comunicazioni.

Inoltre, secondo il disposto dell'art. 9 della citata legge, se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o

stragiudiziale e, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento.

Entrambi i motivi di appello non possono ritenersi meritevoli di accoglimento.

Osserva il Collegio che, come già rilevato, si verte in tema di fattispecie di danno indiretto da *malpractice* medica e la vicenda oggetto dell'odierno giudizio si è verificata in data 15 settembre 2010, ovvero in epoca molto antecedente rispetto all'entrata in vigore della su richiamata legge n. 24/2017.

Come noto, secondo il disposto dell'art. 11 preleggi, la legge non ha effetto che per l'avvenire, per cui la sua retroattività deve essere espressamente prevista.

Ne consegue, secondo l'insegnamento del Giudice delle Leggi, che l'eventuale efficacia retroattiva di una legge, il cui divieto non è stato elevato a dignità costituzionale salvo che per la materia penale, deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento e non contrastare con altri valori o interessi costituzionalmente protetti (Corte Cost., sentenza n. 69/2014) sussistendo, quindi, *“un limite nel principio dell'affidamento dei consociati nella certezza dell'ordinamento giuridico, il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza”* (Corte Cost., sentenze n. 170/2013, n. 103/2013, n. 271/2011).

Ad avviso di questo Organo Giudicante, in assenza di un'espressa previsione legislativa, la disciplina dettata dalla legge n. 24/2017 non può assumere carattere retroattivo.

Al riguardo, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che quando le condotte illecite causative di danno erariale si sono verificate *“ben prima della entrata in vigore della legge Gelli-Bianco non può essere riconosciuta efficacia retroattiva alla nuova disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli esercenti le professioni sanitarie, quale*

*introdotta dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 ed in particolare all'art. 13, che sancisce l'inammissibilità dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa nell'ipotesi di mancato coinvolgimento del medico, autore dell'asserito errore, nel giudizio civile introdotto dal terzo danneggiato ovvero nelle trattative stragiudiziali" (Sezione Prima Centrale di Appello, sentenza n. 262/2018).*

Infatti, secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la legge n. 24/2017 *"disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema"* (Sezione Prima Centrale di Appello, sentenze n. 536/2017 e n. 14/2019; Sezione Seconda Centrale di Appello, sentenze n. 224/2021, n. 388/2021, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenze n. 15/2023 e n. 20/2023).

Anche la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 28994/2019, ha escluso efficacia retroattiva alla su richiamata legge n. 24/2017 chiarendo che, non solo non vi è alcuna declaratoria di retroattività nel testo legislativo, ma costituisce *"indice inequivocabilmente contrario alla retroattività la circostanza che un siffatto intervento legislativo verrebbe ad interferire comunque con il potere ordinariamente riservato al giudice di interpretare i fatti e qualificarli giuridicamente, venendo così inammissibilmente ad incidere, seppur indirettamente, sui singoli processi in corso, con patente lesione dell'affidamento di chi ha intrapreso un'azione giudiziaria sulla base di regole sostanziali certe"*.

A nulla rileva, quindi, la circostanza, pure sollevata dall'appellante, che il parere del



Comitato Gestione sinistri aziendali, la stipula dell'accordo stragiudiziale, la conseguente delibera n. 697/2019 ed i mandati di pagamento siano intervenuti quando oramai la legge n. 24/2017 era in vigore, poiché il fatto illecito generatore di danno erariale, oggetto dell'odierno giudizio, si è verificato quando tale normativa non era ancora vigente; oltre a doversi considerare che, comunque, non tutti tali atti sono successivi all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, visto che il procedimento penale n. 24569 prendeva avvio nel 2010 ed, in data 22 maggio 2015, veniva notificato il decreto di citazione del responsabile civile nell'ambito del predetto procedimento penale.

Inconferenti appaiono, quindi, i richiami di parte appellante alla giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in tema di introduzione di nuovi termini decadenziali di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento previsti dall'art. 32 della l. n. 183/2020, ove si discuteva, non di responsabilità da fatto illecito, ma *“solo dell'assoggettamento di un diritto, già acquisito, ad un termine di decadenza per il suo esercizio”* (Corte Cass., sent. n. 14632/2020); prevedendosi, comunque, in sede di prima applicazione un ampio arco temporale prima che la normativa trovasse attuazione.

Non si ravvisano, dunque, motivi di censura del percorso motivazionale reso dal Giudice di primo grado che, in conformità alla consolidata giurisprudenza dalla quale anche questo Collegio non ravvisa motivi di discostarsi, ha escluso l'applicazione della predetta disciplina a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore basandosi, oltre che sul tenore letterale della norma che non prevede alcuna efficacia retroattiva della stessa, su ragioni sostanziali in quanto ne deriverebbe una ingiustificata sterilizzazione di tutte le azioni risarcitorie per le quali le aziende sanitarie non abbiano seguito, in assoluta buona fede, una procedura all'epoca non prevista né richiesta da previsioni

di legge o regolamentari.

Né appare ipotizzabile, come sostenuto dall'appellante, la violazione del principio del *favor rei* che attiene esclusivamente all'ambito penalistico, non estensibile alla responsabilità amministrativo-contabile come, peraltro, chiarito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha affermato che la responsabilità per danno erariale non è equiparabile a quella penale, confermando la natura risarcitoria della responsabilità azionata dinanzi alla giurisdizione contabile (sentenza "*Rigolio c. Italia*" del 13 maggio 2014).

Alla luce delle coordinate interpretative e giurisprudenziali appena enunciate, deve reputarsi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 9 e 13 della L. n. 24/2017 sollevata, in via subordinata, dalla parte appellante, nell'ipotesi di ritenuta non applicabilità all'odierna fattispecie delle predette disposizioni.

Ad avviso del Collegio, la prospettata questione di legittimità costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione, degli articoli 1 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e degli articoli 7, 17 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e principalmente incentrata sulla mancata previsione di un regime intertemporale per fatti illeciti verificatisi prima dell'entrata in vigore delle norme della predetta legge n. 24/2017, ma relativi a vicende procedurali o processuali non ancora esaurite - si appalesa manifestamente infondata con riferimento all'art. 3 della Costituzione ed inammissibile con riferimento a tutti gli altri evocati parametri.

Reputa il Collegio che la lamentata assenza di una disciplina transitoria trovi piena ragione nell'esercizio del potere discrezionale spettante al legislatore che, qualora

avesse ritenuto necessario regolamentare anche le fattispecie illecite verificatesi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge o quelle non ancora esaurite per l'eventuale intervento di atti consequenziali al fatto illecito, lo avrebbe espressamente previsto, come avvenuto proprio nella materia dei licenziamenti richiamata dall'appellante con l'introduzione, ai sensi dell'art. 2, co. 54, del D.L. n. 225/2010, del comma 1 bis all'art. 32 della legge n. 183/2010, che differiva al 31 dicembre 2011 l'efficacia del termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento.


Inoltre, alcuna disparità di trattamento per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ad avviso del Collegio, appare ravvisabile in virtù dell'applicazione della novella recata dalla legge, n. 24/2017 soltanto a fatti avvenuti successivamente all'entrata in vigore della legge, trattandosi di vicende verificatesi in epoche differenti e diversamente disciplinate per espressa volontà legislativa.

Altrimenti opinando, si finirebbe per alterare la disciplina giuridica sostanziale vigente nel momento in cui si è perfezionato l'evento generatore della responsabilità amministrativa con la definitiva, quanto abnorme conseguenza di paralizzare ogni possibile azione risarcitoria a tutela del patrimonio pubblico per tutti i fatti antecedenti al 1° aprile 2017 (Sezione Seconda Centrale di Appello, sentenza n. 210/2020).

Deve, pertanto, ribadirsi, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, che la disciplina introdotta con la legge n. 24 del 2017 costituisce un *corpus* unico ed articolato che deve trovare complessiva attuazione proprio perché contemplante disposizioni di carattere innovativo rispetto alla previgente normativa.

Risultano, inoltre, inconferenti i richiami ai parametri normativi asseritamente violati per l'assenza di una disciplina intertemporale e precisamente all'art. 42 della Costituzione in materia di proprietà, potendo ogni forma di risarcimento del danno

finire per incidere sul patrimonio del soggetto danneggiante; all'art. 117 della Costituzione quale norma interposta che riconosce diretta applicabilità nell'ordinamento interno ai Trattati europei ed, in particolare, all'art. 1 della CEDU in tema di rispetto dei diritti umani; all'art. 14 della CEDU ed all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che tutelano il godimento dei diritti e delle libertà senza distinzione di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, vertendosi in tema di divieti di discriminazione non afferenti alla disciplina in questione; all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea trattandosi di diritti al rispetto della propria vita privata e familiare anch'esso non afferente all'odierna vicenda; all'art. 7 della CEDU secondo cui nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale, vertendo l'odierno giudizio non in tema di responsabilità penale, ma amministrativo-contabile.

La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante consente di ritenere assorbita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della l. n. 24/2017 avanzata, in via gradata, dalla Procura generale nell'ipotesi in cui questo Organo Giudicante avesse ritenuto fondata la questione prospettata dalla sig.ra 

Nel merito, l'appello si appalesa parzialmente fondato.

Dalla ricostruzione della dolorosa vicenda secondo la documentazione agli atti del giudizio emerge che la partoriente veniva ricoverata, in data 14 settembre 2010, presso l'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze ed iniziava il travaglio alle ore 22:30; alle ore 01:20 era somministrata la prima dose di analgesico, ripetuta alle 02:50; alle 00:45 la dilatazione era di 5 cm ed alle 02:25 aveva raggiunto gli 8 cm con una frequenza di

contrazioni di 6/15 minuti. Dalla perizia disposta dal Giudice delle indagini preliminari e che esamina la scheda del travaglio, si evince che: *“la testa fetale aveva già cominciato ad impegnarsi nella pelvi trovandosi in questa fase tra il livello -2 e -1”* e che tuttavia, a questo punto, *“la compilazione del partogramma si interrompeva non essendo più indicata l’ora in cui era stata raggiunta la dilatazione completa della bocca uterina”*, mentre *“nello stesso foglio”* si attesta che il periodo espulsivo iniziava alle 03:45 ed il parto avveniva alle 04:50.

Alle 3:17 si verifica la decelerazione prolungata del battito cardiaco del feto della durata di almeno 3 minuti simultanea ad un asserito episodio di vomito della partoriente ed alle ore 3:20, per aumentare le contrazioni uterine, veniva somministrata alla partoriente, su indicazione del medico di guardia, una dose di ossitocina di cui la cartella clinica non riporta il dosaggio.

Particolare rilievo assumono, al riguardo, i dati esposti dai tre periti nominati dal Gip ove si rileva che: *“fino alle 03:20, durante la fase attiva del travaglio, la cardiocografia offre come sempre una sua propria personale configurazione che peraltro, tenendo conto di quanto indicano le linee guida in argomento (più sopra citate), non avrebbe richiesto alcun intervento attivo ma unicamente continua sorveglianza come in effetti si fece, per essere pronti a cambiare comportamento in caso di deterioramento del cardiocogramma. La situazione si modifica radicalmente alle 03:40, in coincidenza con l’inizio del periodo espulsivo”* quando *“nel tracciato in questione si stagliano evidenti eventi decelerativi inquadrabili come decelerazioni variabili quasi sempre gravi e/o atipiche, cosicché è da ritenere che non oltre le 04:10 si sarebbe dovuta prendere la decisione di estrarre il feto”*.

Emerge, inoltre, dalla perizia resa in sede dibattimentale ed in *“pieno accordo”* con le conclusioni rese dai periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari, che: *“non*

*oltre le 04.10 si sarebbe dovuta prendere la decisione di estrarre il feto” ed, anzi, alla luce della rilevata “estrema trascuratezza della partografia”, i quattro periti nominati dal Tribunale osservano che: “la ragione avrebbe dovuto portare ad accelerare la nascita del bambino ancor prima delle 4.10” poiché “segnali CTG singolarmente considerati di modesto allarme quando dalle ore 03.40 hanno cominciato a presentarsi con una devastante frequenza avrebbero dovuto suggerire senza ombra di dubbio la presenza di un medico e l'immediata risoluzione del travaglio di parto”.*

Ad avviso del Collegio, come rilevato dalla Sezione territoriale, già le decelerazioni del battito verificatesi alle ore 3:17 avrebbero dovuto insospettire l'ostetrica ed indurla a coinvolgere il medico considerato che, come accertato dalla sentenza penale di primo grado, l'episodio di vomito della partoriente non risulta mai avvenuto, avendo la predetta teste precisato che forse si era trattato di *“un mero conato comunque senza fuoriuscita di un qualche materiale dalla bocca”* e che la somministrazione di ossitocina, dopo tre minuti, ovvero alle ore 3:20, era finalizzata a favorire l'espulsione del feto.

Trattasi di aspetto di indubbia rilevanza e che, lungi dal rappresentare, come sostenuto dall'appellante, *“l'abbaglio”* in cui è incorso il Giudice di *prime cure*, consente di individuare, oltre che un intento dissimulatorio della teste che aveva tentato anche con altre dichiarazioni di alleggerire la posizione dell'appellante con conseguente trasmissione degli atti per il reato di cui all'art. 372 c.p., il carattere decisivo assunto dalla falsa annotazione dell'episodio di vomito sulla cartella clinica poiché, come affermato dal Giudice penale, *“consentiva di non attribuire un significato importante alla gravissima decelerazione di ben tre minuti verificatesi alle 03:17”* che sarebbe stata causata dal vomito e non, invece, da una sofferenza fetale già in atto, che imponeva la tempestiva chiamata del medico di guardia.

In ogni caso, anche a non voler attribuire a tale decelerazione il significato di evidente pericolo che, invece, essa possedeva, appare indubbio che, ancor prima delle ore 3:20, si ravvisavano dei segnali di allarme avvenuti, secondo la relazione peritale resa in sede di dibattimento, alle ore 2:38, 2:48 e 3:08 ed a cui seguiva, alle ore 3:26, *“un’ulteriore decelerazione variabile che questa volta è molto più grave perché di durata superiore ai quattro minuti”* e poi da un’altra alle ore 3:34 con *“criteri peggiorativi”* sino alla *“devastante frequenza”* delle ore 3:40.

Dinanzi a tale quadro, l’odierna appellante avrebbe dovuto avvedersi della gravità e serietà della situazione non rimanendo inerte, ma attivandosi tempestivamente chiamando il medico di turno viste le molteplici decelerazioni sino alla su richiamata *“devastante frequenza”* delle ore 3:40; e considerato che il feto avrebbe dovuto essere estratto non oltre le ore 4.10, se non prima come sostenuto dai periti, mentre dal diario clinico emerge che soltanto alle ore 4.43 si procedeva *“in sala parto”* chiamando *“al parto il medico di guardia e pediatra”* e che il parto avveniva alle ore 4.50.

A tanto va aggiunto che anche **l’ostetrica legale forense** (dott.ssa Marchi), in sede di deduzioni difensive per l’appellante, precisava che si trattava di un travaglio non più *“a basso rischio poiché sotto analgesia peridurale e con ossitocina”* che, si rammenta, veniva somministrata alle ore 3:20.

Alla nascita il bambino presentava un grave stato di sofferenza e veniva sottoposto a rianimazione cardiorespiratoria. Il ritardare l’evento nascita determinava l’encefalopatia ipossico ischemica da cui il minore è affetto.

Sussiste, pertanto, ad avviso del Collegio, l’elemento psicologico della colpa grave per grave negligenza, superficialità ed imperizia per l’omessa tempestiva comunicazione della situazione di sofferenza del feto al medico e per non aver assunto alcuna

iniziativa, pur in presenza dell'evoluzione peggiorativa risultante dai tracciati, di cui l'appellante avrebbe dovuto avvedersi visto il ruolo professionale ricoperto.

Emergono, inoltre, dall'esame complessivo degli atti anche elementi di indubbia trascuratezza, quali la mancata indicazione nella cartella clinica del dosaggio di ossitocina e l'interruzione della compilazione del partogramma.

Il Tribunale penale di Firenze, con la sentenza n. 4837/2018, con la quale condannava l'appellante alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 590, comma 2, c.p., reputa *"assolutamente negligente"* la condotta tenuta dalla sig.ra ~~Quantucci~~ richiamando l'orario delle 3.40 in concomitanza con *"una serie di decelerazioni variabili severissime con associata variabilità a lungo estremamente ridotta"* che rendevano chiara una sofferenza fetale in atto.

Infondata appare la censura dell'appellante secondo la quale la Sezione territoriale non avrebbe specificato le linee-guida o le buone prassi dalle quali desumere il comportamento astrattamente doveroso, avendo il Giudice di primo grado richiamato il ruolo dell'ostetrica e gli obblighi di diligenza gravanti sull'equipe medica così, peraltro, addivenendo ad un ridimensionamento della condotta dell'ostetrica, attribuendo alla condotta omissiva del ginecologo di turno un'efficienza causale pari a due terzi del danno.

Infondata si appalesa anche la censura circa l'assenza di nesso causale tra la pretesa condotta negligente dell'appellante ed i danni cerebrali subiti dal minore essendo stato acclarato dalle su richiamate perizie che, in caso di applicazione tempestiva della scelta di estrarre il feto non oltre le 4.10, i danni encefalici sarebbero stati almeno di gravità inferiore.

Non dirimenti ai fini della decisione di questa Sezione si rilevano, poi, i riferimenti



difensivi all'archiviazione del procedimento disciplinare considerato che emerge dal provvedimento disciplinare n. 146 del 6 marzo 2020, agli atti del giudizio, che l'archiviazione è stata disposta in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 4953/2019 che dichiarava di non doversi procedere stante la remissione della querela.

Il predetto provvedimento di archiviazione, dopo aver precisato che i fatti oggetto della contestazione disciplinare erano i medesimi del procedimento penale, erroneamente specifica che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia nel giudizio di responsabilità disciplinare, trattandosi, invece, non di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., ma di dichiarazione di estinzione del reato per remissione di querela ex art. 531 c.p.p., ed in ogni caso, non fornisce alcuna specifica valutazione circa la condotta tenuta dalla sig.ra ~~Gianna Gianna~~

Quanto, poi, alla doglianza in tema di asserita violazione dell'art. 97 c.g.c. e secondo cui il Giudice di *prime cure* avrebbe omesso di pronunciarsi o di statuire sulle ragioni della necessità o meno della consulenza tecnica si rileva che la sentenza impugnata, a pag. 16, espressamente afferma che: *"il Collegio ritiene la causa sufficientemente istruita e completa dal punto di vista del corredo probatorio; nessun supplemento istruttorio, pertanto, deve essere disposto. Il Collegio respinge, così, la richiesta di ammissione di prova per testi e di CTU avanzata dalla difesa della parte convenuta"*.

Ed infatti, ad avviso del Collegio, le approfondite e dettagliate perizie rese sia dinanzi al Giudice per le indagini preliminari che in sede dibattimentale, escludono la necessità di disporre, anche nell'odierna fase di giudizio, una apposita consulenza tecnica essendo il quadro probatorio ampiamente delineato.

Ai fini della quantificazione del danno, reputa il Collegio che, per le ragioni già

ampiamente illustrate in merito all'irretroattività della normativa di cui alla Legge n. 24/2017, non trova applicazione all'odierna fattispecie neppure il disposto dell'art. 9, comma 5, pure invocato dall'appellante ed a mente del quale l'importo della condanna non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

Tuttavia, il Collegio ritiene applicabile un'ulteriore riduzione dell'addebito rispetto a quanto già statuito ed argomentato dal Giudice di *prime cure*, dovendo, comunque, valutarsi la rilevante entità del danno rispetto al trattamento economico spettante alla sig.ra Guarnaccia e la mancata predisposizione, da parte dell'azienda sanitaria, di una copertura assicurativa in palese violazione dell'obbligo imposto dall'art. 27, comma 1 bis, del D. L. 24/06/2014 n. 90, convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114, obbligo reputato dal legislatore particolarmente pregnante tanto da essere confermato anche dall'art. 10 della citata L. n. 24/2017.

Inoltre, come eccepito dalla parte appellante, l'art. 25 del CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Sanità stipulato il 7.04.1999 e vigente all'epoca dei fatti, prevedeva espressamente che: *"le aziende assumono tutte le iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 26, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alle loro attività senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave"*.

Conseguentemente, reputa il Collegio di ridurre l'importo del danno addebitato all'appellante da euro 500.000,00 a euro 250.000,00.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbito

tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla sig.ra ~~Gracela Guarnotta~~, ed in riforma della sentenza impugnata ridetermina il danno da euro 500.000,00 a euro 250.000,00 a favore della Azienda USL Toscana Centro, importo già rivalutato, oltre interessi dalla data di deposito della sentenza di primo grado e sino all'effettivo soddisfo.

Stante il parziale accoglimento dell'atto di appello, le spese possono essere compensate.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 59438 del ruolo generale, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, definendo il giudizio accoglie parzialmente l'appello della sig.ra ~~Gracela Guarnotta~~ e per l'effetto riforma la sentenza impugnata e **condanna l'appellante al pagamento dell'importo di euro 250.000,00**, ferme restando le determinazioni del primo Giudice in ordine ai relativi accessori.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Stefania Petrucci

IL PRESIDENTE

F.to Enrico Torri

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2023

Per IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

F.to Maria Vittoria Zotta